



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645– E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.it – Numero blu 1530)

Approvazione del regolamento interno del porto turistico di Golfo Aranci

DECRETO N. 01 / 2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

- VISTA** la licenza di Concessione Demaniale Marittima n. 04/2020 Repertorio 2946 in data 17 gennaio 2020, rilasciata dall'Autorità di sistema Portuale del mare di Sardegna a favore della società TEMUS S.r.l. inerente l'occupazione di un area di mq 5.966,00 e relativi beni demaniali, opere pertinenziali ex art 29 Codice della Navigazione (banchine, piazzali e pontili fissi) e specchi acquei, sita all'interno del Porto Turistico/Pescherecci del Comune di Golfo Aranci da destinare a servizio della nautica ed il diportista nautico;
- VISTA** l'istanza in data 31 gennaio 2020, presentata dalla Società Temus s.r.l, acquisita al prot. n. 651 del 03 febbraio 2020, avente ad oggetto *"Richiesta di approvazione del regolamento interno dell'approdo turistico di Golfo Aranci;*
- VISTO** il Codice della Navigazione ed il Relativo Regolamento per la Navigazione Marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n°327 e D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. da 59 a 218 RCN nonché l'art. 104 c. 1 lett. t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 Marzo 1998, n. 112;
- RITENUTO** utile e necessario adottare un regolamento interno da parte della predetta società al fine di disciplinare, la circolazione del naviglio, i servizi portuali, l'amministrazione e quant'altro riguardi la gestione dell'approdo turistico di Golfo Aranci;

D E C R E T A

è approvato il "Regolamento interno dell'approdo turistico di Golfo Aranci", relativo alla gestione dell'omonimo approdo situato nell'area portuale del Comune di Golfo Aranci.

Golfo Aranci, lì 06 Febbraio 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

REGOLAMENTO INTERNO DELL'APPRODO TURISTICO NEL PORTO PESCHERECCI DI GOLFO ARANCI IN CONCESSIONE ALLA TEMUS S.R.L.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto l'approdo turistico situato all'interno del Porto Pescherecci di Golfo Aranci in concessione alla società TEMUS s.r.l.

Art. 2 – Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento Interno la Temus s.r.l. verrà indicata con la denominazione di "Concessionario", mentre con la definizione di "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e degli eventuali servizi portuali, o che comunque ne usufruisca sia nelle zone destinate all'ormeggio pubblico che riservato (proprietario, comandante o responsabile dell'imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, locatario, ecc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione alla Temus s.r.l.

Art. 3 – Osservanza del regolamento

L'osservanza del presente regolamento è obbligatoria per tutti gli Utenti che godano, a qualsiasi titolo, di ospitalità permanente o temporanea nell'ambito dell'approdo turistico e da chiunque acceda al suddetto approdo. Il Concessionario potrà in ogni momento, con propria deliberazione, apportare modifiche ed aggiornamenti al presente Regolamento Interno e al Piano di ormeggi al fine di migliorare la gestione, esercizio ed uso dell'approdo, previa approvazione dell'Autorità Marittima per gli aspetti inerenti i propri profili di competenza.

L'Utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

Art. 4 – Uso dell'approdo e disciplina degli ormeggi. Contratto d'ormeggio.

4.1. Le banchine consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	Specchio acqueo – lungh. x largh.
I°	6,00 x 2,00
II°	8,00 x 2,90
III°	10,00 x 3,40
IV°	12,00 x 4,80
V°	14,00 x 4,85

4.2. L'imbarcazione ormeggiata non può eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza del 1% in larghezza e del 5% in lunghezza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione, comprese eventuali sporgenze.

Gli Utenti che hanno acquisito il diritto di utilizzo con scrittura privata dal Concessionario, dovranno rigorosamente rispettare le dimensioni in essa contenute (uguali o inferiori a quelle previste dal piano di ormeggi), eventuali variazioni o modifiche possono essere apportate solo ed esclusivamente dal Concessionario.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad ormeggiare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Concessionario si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

TEMUS S.r.l.
L'Amministratore

4.3. Nel caso il Concessionario ritenga opportuno modificare i punti 4.1.e 4.2 sopra descritti al fine di adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, senza creare modifiche o alterazioni sostanziali, riterrà parte integrante del presente Regolamento l'allegato "A" classificato come Piano degli Ormeggi.

4.4. L'atto dell'assegnazione del posto di ormeggio riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto per l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio e/o degli eventuali servizi portuali.

L'assegnazione degli ormeggi alle unità da diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del Concessionario.

Il diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi ha carattere rigorosamente personale.

E' tassativamente vietato l'uso dell'ormeggio prima della formale assegnazione o l'occupazione di ormeggio diverso da quello assegnato. I posti barca assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio dell'imbarcazione denunciata al Concessionario. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata al Concessionario.

I posti ormeggio saranno contrassegnati da apposita numerazione progressiva e il Concessionario provvederà a tenere un Registro degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell'utente, nome o sigla dell'imbarcazione e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all'atto dell'assegnazione dovranno essere comunicate dall'Utente al Concessionario. Le dimensioni delle imbarcazioni da iscriversi nell'apposito Registro dell'utenza portuale vanno riferite agli «effettivi ingombri» delle unità, comprese eventuali sporgenze a prua, poppa o laterali, intendendosi per tali il «fuori tutto» dell'imbarcazione. A tal proposito, tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto dell'unità dovranno compilare una dichiarazione di arrivo, su cui dovrà riportare tutti i dati dell'unità e dell'Utente. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo.

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal Concessionario. Ogni imbarcazione non identificabile verrà ritenuta dal Concessionario come occupante abusivamente un posto d'ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto d'ormeggio.

Per ogni unità o Utente che non osservando il presente Regolamento Interno assuma un comportamento lesivo della sicurezza portuale, il Concessionario potrà richiederne l'allontanamento, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

4.5. Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto d'ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore del Concessionario, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo nel quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia il Concessionario corrisponderà all'Utente un corrispettivo pari ad una percentuale preventivamente stabilita all'atto della rinuncia stessa.

4.6. L'Utente ha la piena disponibilità del posto d'ormeggio a lui riservato, che il Concessionario si impegna a mantenere libero con i mezzi a propria disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Il Concessionario può comunque predisporre l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio nei seguenti casi:

- in caso di programmazione di manifestazioni d'interesse (manifestazioni sportive, boat show e fiere), dandone preventiva comunicazione per iscritto all'Utente titolare dell'ormeggio e garantendogli ormeggio adeguato nello stesso periodo;

- in caso di emergenza (condizioni meteo-marine avverse o altro), qualora il Concessionario lo ritenga indispensabile, può disporre l'occupazione temporanea dell'ormeggio non utilizzato da almeno tre giorni consecutivi se non vi è stata nessuna comunicazione da parte dell'Utente che ne ha diritto di utilizzo di un imminente arrivo.

TEMUS S.r.l.
L'Amministratore

4.7. L'Utente deve far pervenire per iscritto entro il 30 di novembre di ciascun anno la richiesta di rinnovo del contratto d'ormeggio per l'anno successivo, impegnandosi a rispettare le scadenze di pagamento previste nel contratto.

4.8. Per questioni di sicurezza, le unità provviste di motori fuoribordo, possono essere ormeggiate di prua o di poppa verso la banchina, tenendo i piedi dei motori fuoribordo immersi nell'acqua (in posizione verticale).

4.9. Le imbarcazioni devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate dal Concessionario. Gli Utenti dovranno astenersi dall'uso od installazione di attrezzature sussidiarie, salva specifica autorizzazione del Concessionario per comprovate esigenze di carattere straordinario. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno arrecato per loro negligenza alle attrezzature portuali e di ormeggio. Ogni Utente è inoltre responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per le modalità in cui la stessa è stata ormeggiata. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale che Ciascun posto d'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Concessionario.

L'Utente con contratto di ormeggio temporaneo o in transito è il solo ed unico responsabile della adeguatezza delle cime d'ormeggio da bordo alla banchina e delle cime d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa trovata a bordo.

Il Concessionario potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Concessionario.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

4.10. Il Concessionario si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile del Concessionario medesimo, previa comunicazione agli Utenti interessati e all'Autorità Marittima, o su disposizione della stessa.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del Concessionario senza necessità di apposita autorizzazione.

4.11. Il Concessionario non assume alcun incarico e/o obbligazione con riferimento alla custodia della unità ormeggiate, delle relative attrezzature e accessori, nonché dei beni di proprietà dell'Utente.

4.12. E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Concessionario per i danni subiti dalle imbarcazioni – o dal contenuto delle stesse - e conseguenti a incendio, atti dolosi e atti vandalici imputabili a terzi, furti, eventi atmosferici - meteomarinari o di forza maggiore.

4.13. Il Concessionario non potrà essere solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi. Il Concessionario non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo ed a bordo delle unità. Pertanto tutti coloro che utilizzano l'approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili. I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre imbarcazioni.

4.14. Ogni Utente è in ogni caso tenuto a porre in essere tutte le opportune cautele a tutela della propria unità da diporto, anche mediante sottoscrizione di idonee polizze assicurative.

Art. 5 - Posti di ormeggio al transito

5.1. L'imbarcazione in transito, e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dal Concessionario, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguate al momento del suo ingresso in porto.

5.2. L'ormeggio in transito non è riservabile, se non da parte del Concessionario e/o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. Detto ormeggio è gratuito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Oltre suddetto orario deve essere corrisposta la prevista tariffa di ormeggio. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico ed elettrico ed ogni altra tipologia di servizio è soggetta al pagamento della tariffa prevista dal Concessionario. L'ormeggio in transito può essere utilizzato continuativamente dalla stessa unità per un periodo massimo di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza alla navigazione; in caso contrario l'unità dovrà lasciare l'ormeggio. Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'unità si allontana dallo stesso. L'unità che lascia l'ormeggio al transito può far valere nuovamente detto diritto dopo 48 ore di effettiva assenza.

L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente regolamento.

5.3. La persona con disabilità che conduce l'unità o la persona che conduce l'unità con disabile a bordo, a pena di decadenza del diritto d'ormeggio, deve comunicare al Concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere impegnato da altre unità, con esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo la procedura prevista, dovrà essere immediatamente liberato.

Art. 6 – Riserva

Sia nei posti riservati che al transito, il Concessionario si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici.

Art. 7 – Assenze temporanee

L'Utente che intenda porsi in navigazione per un tempo superiore a 24 ore deve darne comunicazione al Concessionario, indicando la data di partenza e quella del previsto rientro, nonché, possibilmente, itinerario di programma. Tale comunicazione non responsabilizza il Concessionario per alcun fatto e non esime l'Utenza da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.

Art. 8 – Natura e gestione dei servizi

Il Concessionario provvederà, direttamente a mezzo di proprio personale o affidandone la gestione ad organizzazioni di propria fiducia e comunque sotto la propria sorveglianza, alla gestione dell'approdo turistico e ad assicurare i seguenti servizi:

- pulizia specchio acqueo dell'approdo;
- illuminazione dell'approdo;

- sistemi di ormeggio (bitte, anelli, trappe, corpi morti e catenarie) per le imbarcazioni;
- interventi antinquinamento ove necessari;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature portuali;
- erogazione di energia elettrica ed acqua;
- servizio antincendio;

E' in ogni caso espressamente esclusa la custodia dell'imbarcazione.

Nessun utente può utilizzare analoghi o diversi servizi da parte di terzi, senza specifica e preventiva autorizzazione del Concessionario.

Art. 9 – Spese di gestione

Per i servizi di erogazione acqua ed energia elettrica, i costi verranno ripartiti agli utenti, sulla base delle tariffe vigenti, con calcolo proporzionato alla superficie dello specchio acqueo occupato, alla durata dell'ormeggio ed alla tipologia di imbarcazione ormeggiata.

L'Utente corrisponderà con cadenza annuale e anticipatamente le suddette spese per utilizzo degli erogatori di acqua ed energia elettrica determinate dal Concessionario, per ciascun mq di superficie dell'ormeggio. Il canone per mq sarà determinato forfettariamente tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente. Solo ed esclusivamente per l'anno 2020 (in quanto primo anno di gestione), il canone sarà posticipato e determinato dopo il primo semestre al fine di utilizzare i dati dei consumi semestrali effettivi per il calcolo forfettario annuale.

A tal proposito, visto la natura degli erogatori di banchina, che allo stato attuale non permettono il controllo dei consumi individuali, è fatto obbligo a tutti gli Utenti di ottimizzare al meglio l'utilizzo dei suddetti servizi, in particolare quello di erogazione dell'acqua, limitando il più possibile gli sprechi. Qualora il Concessionario ravvisasse un anomalo/eccessivo/scorretto utilizzo dei servizi di erogazione di acqua ed energia elettrica, si riserva la facoltà di vietarne o limitarne l'uso agli Utenti che a suo giudizio non abbiano rispettato le suddette norme di "buon senso". In particolare i tubi dell'acqua che verranno allacciati dagli Utenti agli erogatori di banchina, dovranno essere obbligatoriamente essere dotati di pistola erogatrice.

Per i posti d'ormeggio stagionali o giornalieri, dette spese saranno comprese nella tariffa d'ormeggio.

L'Utente non può rinunciare ai servizi comuni, né a quelli previsti dai regolamenti di gestione dell'approdo, né può omettere o ritardare il pagamento di essi a cagione del loro mancato utilizzo.

Art. 10 – Morosità

In caso di ritardato pagamento delle quote dovute, il Concessionario avrà il diritto di applicare una penale pari al 5% in ragione annua oltre interessi al tasso legale. In ipotesi di ritardi eccedenti i due mesi dalle previste scadenze, il Concessionario – previa diffida a mezzo raccomandata A.R. – potrà procedere alla riscossione coattiva nelle forme di legge.

Art. 11 – Divieto dell'esercizio di attività

Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svolgimento di qualunque attività di carattere commerciale, professionale ed artigianale che non rientri tra quelle predisposte ed autorizzate dal Concessionario.

Art. 12 - Richiamo alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice Civile, del Codice della Navigazione ed a tutte le disposizioni che regolano la materia di specie, in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

5

Art. 13 – Modifiche del regolamento

Il Concessionario si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, allo scopo di meglio

LEMP S.r.l.
L'Amministratore

disciplinare la sicurezza e l'efficienza sotto il profilo gestionale. Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli Utenti, ai quali resta l'obbligo di uniformarvisi.

Art.14 – Controversie

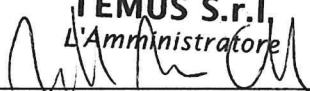
Qualunque controversia che potesse insorgere relativamente alla interpretazione ed applicazione del presente Regolamento così come per quanto attiene ai rapporti privatistici tra Concessionario ed Utenti scaturenti dai contratti di ormeggio, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Tempio Pausania.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE

L'UTENTE

IL CONCESSIONARIO

TEMUS S.r.l.
L'Amministratore



TEMUS S.r.l.
L'Amministratore